

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DEI  
CANONI NON  
RICOGNITORI**

## **INDICE**

- Art. 1 - Finalità e contenuto
- Art. 2 . Canone non ricognitorio
- Art. 3 - Pagamento, accertamento e interessi del canone di Concessione Ricognitorio
- Art. 4 - Canone di Concessione non ricognitorio
- Art. 5 - Pagamenti, interessi e accertamento del canone di Concessione non Ricognitorio
- Art. 6 - Occupazioni abusive
- Art. 7 - Istanza di concessione
- Art. 8 - Rilascio della concessione
- Art. 9 - Revoca
- Art. 10 - Decadenza
- Art. 11 - Rinnovo
- Art. 12 - Deposito cauzionale
- Art. 13 - Casi di esclusione dal pagamento dei canoni
- Art. 14 - Controllo e vigilanza
- Art. 15 - Sanzioni
- Art. 16 - Violazione di norme
- Art. 17 - Applicazione
- Art. 18 - Abrogazioni e disposizioni finali

## **Art. 1 Finalità e contenuto.**

Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dei canoni concessori non ricognitori previsti dai commi 5, 7, 8 dell'art. 27 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo dei tributi e delle altre entrate non tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Il presente regolamento disciplina l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione delle entrate patrimoniali, ad eccezione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per le quali si rinvia ad apposito regolamento.

I canoni patrimoniali previsti dal presente regolamento, non comprendo i canoni stabiliti per le locazioni di immobili di proprietà del Comune

## **Articolo 2 Oggetto del canone di concessione non ricognitori**

Ai sensi del 1° comma dell'art. 25 del succitato D.lgs 285/1992, le occupazioni a carattere patrimoniale del demanio e del patrimonio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dall'Ente competente

Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Sumirago, descritte nell'allegato 1) sono soggette a canone non ricognitori. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitori. Sono inoltre soggette a canoni non ricognitori le occupazioni di tratti di strada per i quali il Comune di Sumirago esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'art. 2 comma 7 del Codice della strada e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

## **Articolo 3 Soggetto obbligato al pagamento del canone.**

Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario, o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

## **Articolo 4 Determinazione del canone non ricognitorio.**

Le seguenti tipologie di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree Pubbliche nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio sono soggette, oltre che al pagamento della tassa di occupazione spazi

ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio secondo tariffa la cui misura verrà definita annualmente dall'organo competente.

*1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa:*

1.1 Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche;

1.2 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;

1.3 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo;

1.4 Tralicci di elettrodotto.

*2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa:*

2.1 Chioschi edicola e strutture assimilabili, per la vendita di giornali e riviste;

2.2 Chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande;

2.3 Chioschi destinati alla vendita di articoli diversi di quelli ai punti 2.1 e 2.2 (alimentare e non alimentare);

2.4 Occupazione destinata alla vendita (alimentare e non alimentare);

2.5 Elementi di arredo in genere;

2.6 Elementi di arredo in genere con pubblicità;

2.7 Impianti pubblicitari come previsto dal relativo Regolamento comunale, ivi comprese le affissioni dirette ad esclusione delle preinsegne (frecce di indicazione) per pertinenze dell'impianto;

2.8 Installazione di preinsegne (frecce di indicazione);

2.9 Pensiline ad esclusione di quelle di trasporto pubblico urbano e diverse dal punto

2.10 Pensiline con pubblicità;

2.11 Depositi vari all'aperto su aree comunali;

2.12 Impianti sportivi privati a scopo di lucro su aree di proprietà comunale;

2.13 Aree destinate ad impianti di autolavaggio;

2.14 Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili;

2.15 Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico.

La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio è misurata a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate solo per eccesso.

2. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dal lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura).

## Art. 5

### **Pagamenti, interessi e accertamento del canone di Concessione non Ricognitorio.**

1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni alla data di rilascio, da parte del competente Settore, dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione.

2. Il settore competente del rilascio dell'atto di concessione è tenuto mensilmente a darne comunicazione al soggetto gestore delle entrate, anche mediante collegamenti telematici.

3. Il soggetto gestore dell'entrata provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini cui al comma 1 ad inviare al soggetto passivo del canone di concessione un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.

4. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno in corso.

5. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone decorrono dal 1° gennaio 2013.

6. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.

7. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente, fermo restando che dall'importo dovuto a titolo di TOSAP va detratto quello dovuto a titolo di canone non ricognitorio.

8. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno.

9. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro cinque anni dal termine di cui al comma uno e quattro del presente articolo, o dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. 10. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.

10. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, a cura del soggetto gestore dell'entrata, la sanzione amministrativa pari a " 100,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs.267/2000, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992.

11. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di un anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione del competente giudice ordinario, passata in giudicato.

## **Art. 6 Occupazioni abusive**

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate e venute a scadere e non rinnovate, ovvero difformi dalle

disposizioni previste dalla concessione/autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dal successivo art. 15.

2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di aree pubbliche il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

### **Art. 7 Istanza di concessione**

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualunque scopo, occupare spazi ed aree pubbliche (terreni, strade, piazze, impianti sportivi, ecc.) deve farne domanda in carta resa legale all'Amministrazione Comunale.

2. La domanda deve essere corredata in tutta la documentazione che il responsabile del procedimento competente riterrà di richiedere per istruttoria, nonché della dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenenti nel presente regolamento e nelle leggi in vigore ed a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela della Pubblica proprietà.

3. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione dovesse essere esente da canone.

4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

### **Art. 8 Rilascio della concessione**

1. Le domande sono assegnate ai competenti responsabili di procedimento che provvedono a dare avvio all'istruttoria tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché delle esigenze della circolazione, del commercio, dell'igiene, dell'estetica e della tutela della proprietà.

2. Nel caso di accoglimento della richiesta di occupazione, nell'atto di concessione o di autorizzazione saranno indicate:

- le generalità del richiedente (compreso codice fiscale), se persona fisica; denominazione (sede legale e codice fiscale) se società con indicazione del legale rappresentante;
- l'oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione;
- la ubicazione e la superficie dell'area concessa;
- il relativo canone di concessione con estremi di versamenti;
- eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

3. Le concessioni e/o autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

4. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non legittimano il concessionario all'esercizio di altra attività per la quale necessita apposita autorizzazione.

5. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza. La mancata esibizione o l'occupazione difforme di quanto autorizzato sono considerate come occupazioni abusive di suolo pubblico.

6. I Concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

### **Art. 9 Revoca**

1. È prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione o della autorizzazione per l'occupazione dell'area per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, nel rispetto del disposto dal presente regolamento, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.
2. La revoca della concessione o dell'autorizzazione sarà notificata al concessionario con apposito provvedimento comunale, nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, sospendere le concessioni o le autorizzazioni di occupazione. La sospensione sarà notificata al concessionario con apposito provvedimento.

### **Art. 10 Decadenza**

1. Il concessionario incorre nella decadenza della concessione o dell'autorizzazione per i seguenti motivi:
  - mancato pagamento del canone di concessione;
  - reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente regolamento, alle prescrizioni contenute nella concessione stessa, nonché alle leggi vigenti in materia;
  - comportamenti contrari alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
  - uso improprio del diritto di occupazione;
  - mancata occupazione dell'area avuta in concessione senza giustificato motivo, nei quindici giorni successivi alla data di rilascio dell'atto autorizzatorio;
2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone e/o della tassa pagata, né a qualsiasi altra indennità.

### **Art. 11 Rinnovo**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione o l'autorizzazione dell'occupazione possono richiederne, alla scadenza, il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta. Tale richiesta deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dal precedente art. 8.
2. La domanda in questione deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento dei canoni.

### **Art. 12 Deposito cauzionale**

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio Comunale o a terzi od ancora, in particolari circostanze che lo giustifichino, è prescritto, di volta in volta, il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno subito. Tale deposito sarà effettuato o tramite versamento diretto presso la Tesoreria comunale o tramite Polizza Fidejussoria di primaria Società Assicuratrice.
2. Il deposito cauzionale è a titolo infruttifero e, dello stesso dovrà essere fatta menzione nell'atto di concessione.

### **Art. 13 Casi di esclusione dal pagamento dei canoni**

Sono esclusi dal pagamento del canone le occupazioni di aree e suoli pubblici per i casi previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507.

#### **Art. 14 Controllo e vigilanza**

1. Il settore Tributi controlla le concessioni o autorizzazioni rilasciate, verifica i versamenti effettuati e sulla base degli elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori, dandone comunicazione al concessionario nei sei mesi successivi.

L'eventuale integrazione della somma accertata dovrà essere effettuata dal concessionario con le modalità previste dal presente regolamento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. La Polizia Locale controlla periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, la fedeltà delle istanze presentate, la corrispondenza delle stesse alla situazione di fatto presente sul territorio, segnalando eventuali occupazioni abusive e ne dà comunicazione al Sindaco e per conoscenza al Settore Tributi per i successivi provvedimenti.

#### **Art. 15 Sanzioni**

1. Per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche si applica la sanzione amministrativa corrispondente al 100% dell'ammontare del canone dovuto, con un minimo di €. 100,00. Per l'occupazione di metri quadrati o lineari oltre quelli previsti in concessione o autorizzazione si applica la sanzione amministrativa del 50% del maggiore canone dovuto.

2. Per omesso pagamento del canone o di singole rate si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dello stesso.

3. Le sanzioni amministrative sono applicate con atti del settore Tributi.

#### **Art. 16 Violazione di norme**

1. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza della superficie concessa, mancato rispetto della prescrizione imposte nell'atto di rilascio) sono punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 e successive modificazioni, della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e del D.Lgs. 30.4.92 n. 285 e successive modificazioni a cura del settore Polizia Locale.

#### **Art. 17 Applicazione**

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, si rimanda al D.Lgs. 446/97, al Codice della Strada ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **Art. 18 Abrogazioni e disposizioni finali**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le normative regolamentari in contrasto con lo stesso.

2. Ad esecutività avvenuta del presente Regolamento, ogni convenzione in atto, contratto o accordo, deve assoggettarsi alla presente disciplina con decorrenza 01.01.2013



## ALLEGATO 1

	<b>Tipologia</b>
<b>1</b>	<b>Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura</b>
<b>1.1</b>	Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile
<b>1.2</b>	Condutture sotterranee per la distribuzione gas
<b>1.3</b>	Condutture sotterranee per la distribuzione energia elettrica,
<b>1.4</b>	Condutture sotterranee e impianti di teleriscaldamento
<b>1.5</b>	Conduttore sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche
<b>1.6</b>	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili
<b>1.7</b>	Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti
<b>1.8</b>	Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro posto sul suolo pubblico;
<b>1.9</b>	Sostegni di linee elettriche, telefoniche ed elettriche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce
<b>1.10</b>	Tralicci di elettrodotto

<b>2</b>	<b>Occupazioni relative all'esercizio di attività e impresa</b>
<b>2.1</b>	Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari
	Senza pubblicità
	Con pubblicità monofacciale
	Con pubblicità bifacciale
<b>2.2</b>	Occupazioni effettuate con preinsegne
<b>2.3</b>	Pensiline (il canone è computato in mq con riferimento alla porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari)
	Monofacciale
	Bifacciale
<b>2.4</b>	Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato a mq con riferimento alla porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari)
	Monofacciale
	Bifacciale
<b>2.5</b>	Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato a mq con riferimento alla porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi

	pubblicitari)
	Monofacciale
	Bifacciale
<b>2.6</b>	Stendardo pubblicitario su palo della luce
<b>2.7</b>	Chioschi di vendita, edicole e strutture simili
<b>2.8</b>	Chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande
<b>2.9</b>	Altre occupazioni finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande (tavolini, sedie, ò )
<b>2.10</b>	Impianti di distribuzione carburanti
	In canone è computato con riferimento all'area pubblica effettivamente occupata in superficie, e da quella determinata alla proiezione al suolo delle strutture installate nel sottosuolo e nel soprasuolo

<b>3</b>	<b>Occupazioni permanente di area per installazione di Stazione radio base per telefonia mobile e simili</b>
	Il canone è computato con riferimento alla superficie occupata dall'impianto
	Fino a 30 mq
	Da 31 mq a 60 MQ
	DA 61 mq e oltre

<b>4</b>	<b>Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico, non presenti nei punti precedenti</b>
----------	--